

LAVORO



N° 15160/13 R.G.
N° 1080 CRON.

assegnata a sentenza
il 28-3-14

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 28.03.2014

N. 15160/2013 RGL

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Sara Cipolla quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

con l'avv.to

e con l'avv.tr

.....RICORRENTE

Contro

in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv.to Maddalena Boffoli

.....RESISTENTE

Oggetto: accertamento subordinazione

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

IN FATTO

6

Con ricorso depositato in data 5.11.2013, – premesso di aver frequentato durante l'anno 2012 un corso professionale presso l'Accademia del lusso di Milano; di essere stata messa in contatto, al termine del corso, con _____, azienda che svolge attività di redazione, impaginazione pubblicazione della rivista Muse; di aver iniziato a svolgere presso l'azienda una stage formativo; di aver lavorato per la convenuta dal 9.01.2013, sebbene il progetto formativo e di orientamento risulta essere stato predisposto in data 18.02.2013 con decorrenza dal 21.02.2013 sino al 2.07.2013; di aver appreso che durante un accertamento ispettivo disposto dalla Direzione Territoriale di Milano, gli ispettori accertavano che la ricorrente per il periodo decorrente dal 14.01.2013 sino al 21.02.2013 era da considerarsi lavoratrice subordinata; di aver di fatto svolto attività di lavoro subordinato dal 14.01.2013 sino al 2.07.2013 osservando un orario di lavoro che andava da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30; di dover comunicare assenze o ritardi al sig. _____ che le impartiva anche le direttive di lavoro; di non aver ricevuto per tutta la durata del rapporto alcuna specifica formazione o istruzione e di essere stata da subito affiancata della sig.ra _____ per poi svolgere autonomamente attività di features coordinator e contributing editor; di essersi occupata dell'impaginazione grafica della rivista e di aver svolto attività di back office – adiva pertanto il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro al quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti dal 9 gennaio al 2 luglio 2013 ed il diritto della ricorrente all'inquadramento al V livello ccnl grafici, editoria piccola e media impresa, condannare la società convenuta a corrispondere alla ricorrente tutte le retribuzioni mensili maturate dalla data di messa in mora (8.08.2013) fino a quella dell'effettiva riammissione in servizio – ovvero sino a che intervenga un atto valido risolutivo del rapporto di lavoro – in ragione di € 1.884,39 mese oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condannare la società convenuta a pagare alla ricorrente a titolo di differenze retributive per i titoli indicati in ricorso la somma complessiva di € 12.135,52. Nel caso si ritenesse legittimante risolto il rapporto di lavoro alla data del 2.07.2013, oltre alla somma di cui al precedente punto condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l'importo di € 762,50 a titolo di TFR*". Con vittoria di spese di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

In diritto, invocava l'applicazione dell'art 2094 cc.

Si costituiva la società convenuta contestando le allegazioni in fatto ed in diritto chiedendo il rigetto delle domande svolte perché infondate.

Fallita la conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, udita la discussione dei procuratori delle parti, il Giudice pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

IN DIRITTO

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso svolta dalla società convenuta tenuto conto che dalla lettura complessiva dell'atto risultano gli elementi essenziali di cui all'art 414 cpc considerato l'oggetto della domanda e l'esposizioni dei fatti costitutivi della pretesa azionata.

Ai sensi dell'art 414 n. 4 cpc, il ricorso deve contenere *"l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni"*.

L'esposizione dei fatti e le allegazioni difensive poste dal ricorrente a fondamento della domanda giudiziale devono essere dettagliati in maniera precisa ed esaustiva per consentire da un lato, al giudice, di avere massima chiarezza in ordine alla fattispecie sottoposta al suo vaglio decisorio, e dall'altro, al resistente, al fine di poter improntare una adeguata difesa rispetto alle circostanze, di fatto e di diritto, su cui si basa la domanda.

Il ricorrente, quindi, ha il preciso onere di indicare nel ricorso una dettagliata descrizione dei fatti su cui si basa la domanda.

Secondo parte della giurisprudenza è possibile evitare la pronuncia di nullità del ricorso quando dall'esame complessivo dell'atto è possibile individuare gli elementi di fatto e di diritto e l'oggetto della domanda.

In proposito, si ricorda che secondo la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di Cassazione *" nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì*

6

specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore".(cfr. Cass. 3126/2011).

Nella specie, l'esame complessivo dell'atto consente di comprendere quale sia l'oggetto della domanda tenuto conto delle allegazioni in fatto e delle deduzioni in diritto così permettendo alla parte resistente di apprestare una compiuta difesa.

*

Quanto al merito, il ricorso non è fondato e come tale non merita accoglimento.

Oggetto della presente causa è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti decorrente dal 9.01.2013 sino al 2.07.2013.

Parte attrice sosteneva infatti, che al di là della formalizzazione del rapporto come stage di formazione, l'attività di lavoro svolta deve ricondursi ad un'attività di lavoro subordinato full time sussistendo nel caso di specie, gli elementi indiziari elaborati dalla giurisprudenza e tenuto conto dell'obbligo di osservare un preciso orario di lavoro, di preavvisare in caso di assenze o ritardi e soprattutto della mancanza di alcuna formazione professionale.

Resisteva alla domanda la società convenuta la quale evidenziando che il verbale ispettivo redatto durante l'accertamento disposto dalla Direzione Territoriale di Milano non costituisce prova della esistenza della subordinazione, costituendo prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal pubblici ufficiale.

Inoltre, precisava che la cessazione del rapporto di stage risulta essere avvenuta non già il 2 luglio 2013 bensì il 14 giugno 2013 per esclusiva volontà della stagista.

Contestava infine, l'esistenza nella specie di un rapporto di lavoro subordinato, essendosi svolto tra le parti un rapporto di stage conforme alla prescrizioni di legge.

Ciò premesso, deve escludersi che sussistano nel caso di specie elementi idonei alla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti tenuto conto delle dichiarazioni rese della parte attrice nel corso dell'interrogatorio libero tenutosi all'udienza del 5.03.2014, della genericità delle allegazioni fattuali presenti in ricorso e

della carenza di ogni riferimento all'esercizio di un potere di controllo o disciplinare sulla lavoratrice.

*

E' noto che qualunque attività di lavoro può essere svolta sia in regime di subordinazione sia in autonomia.

In difetto di una nozione legislativa, la giurisprudenza attraverso la nozione di prestatore di lavoro subordinato enunciata nell'art 2094 cc, ha individuato una serie di indici, alcuni più importanti altri secondari, nessuno con portata decisiva, da sottoporre ad accertamento giudiziale per potere valutare se un rapporto lavorativo sia caratterizzato da subordinazione o autonomia.

Al fine di stabilire se in concreto il rapporto di lavoro è caratterizzato dal pieno assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro vale a dire se è connotato dall'eterodirezione, occorre accertare:

- * la continuità del rapporto ed il suo inserimento nell'organizzazione dell'azienda
- * la mancanza nel ricorrente di una organizzazione imprenditoriale che scaturisce sia dalla utilizzazione dei beni aziendali della convenuta;
- * l'orario di lavoro fisso e predeterminato, la retribuzione fissa e predeterminata, che evidenziano la mancanza di un rischio di impresa nonché la circostanza che il suo compenso fosse collegato alla quantità di energie messe a disposizione del datore piuttosto che dal risultato scaturente da quell'attività.

In concreto, occorre verificare ai fini della prova dell'assoggettamento in esame lo svolgimento di attività di lavoro secondo gli orari indicati dall'imprenditore, nei locali aziendali e con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro; l'esercizio di tutte le attività che, di volta in volta, vengono indicate dall'imprenditore e che sono necessarie per il buon andamento dell'impresa; la richiesta di permessi in caso si abbia necessità di assentarsi o non si possa rispettare gli orari previsti; la comunicazione di assenze e malattie; l'effettuazione delle ferie nei periodi indicati dal datore di lavoro.

La prova dello svolgimento di un'attività di lavoro in regime di subordinazione grava sulla parte lavoratrice.

7

Ebbene nel caso di specie risulta che la ricorrente ha svolto attività di lavoro per la convenuta in forza di uno stage formativo.

Parte convenuta ha prodotto la convenzione di tirocinio formativo (cfr. doc. 14 parte resistente) ed il progetto formativo allegato.

La conformità della condotta datoriale tenuta al dato formale risulta confortata dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente che nel corso dell'interrogatorio libero del 5.03.2014 ha dichiarato di essere stata affiancata dalla sig.ra _____ per le prime due settimane di lavoro e di aver poi iniziato ad operare autonomamente.

La sig.ra _____ ha infatti, precisato che dal 1.02.2013 nessuno in azienda le ha più indicato cosa fare ed ha iniziato a lavorare in autonomia.

Le precisazioni rese dalla parte attrice alle allegazioni di cui al ricorso rendono superflua la prova orale dal momento che le stesse consentono di escludere lo svolgimento della parte convenuta di un potere di direzione sull'attività di lavoro della sig.ra Casali.

Sul punto, preme ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, *"nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero ex art. 420 cod. proc. civ. sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non siano contraddette da elementi probatori contrari, e possono arrivare a costituire anche l'unica fonte di convincimento"*

Al riguardo deve rilevarsi che nel rito del lavoro l'interrogatorio non formale, reso ex art. 420 c.c., comma 1, essendo preordinato non a provocare la confessione della parte ma a chiarire i termini della controversia, non costituisce mezzo di prova e le dichiarazioni in esso contenute devono considerarsi elementi chiarificatori e sussidiali di convincimento.

Tuttavia, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta di utilizzare concretamente tale strumento processuale al fine di acclarare circostanze e fatti utili ai fini del decidere, di modo che il suo convincimento può essere fondato anche solo sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede d'interrogatorio libero, ove le medesime, pur prive della forza propria della confessione, non siano contraddette da elementi probatori contrari (Cass. 14.9.07 n. 19247 e 26.8.03 n. 12500).

Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla parte attrice non risultano contraddette da ulteriori elementi probatori di segno contrario.

Il verbale di accertamento ispettivo del 31.05.2013 non può ritenersi prova della esistenza della subordinazione quanto meno per il periodo accertato decorrente dal 14.01.2013 sino al 21.02.2013 considerato che le dichiarazioni rese da un pubblico ufficiale fanno prova sino a querela di falso delle dichiarazioni ricevute e dei fatti accertati in sua presenza e considerato che le dichiarazioni rese dal lavoratore assumono il valore di prova una volta acquisite attraverso la prova testimoniale.

Infine, non può non evidenziarsi che le carenze allegatorie del ricorso quanto all'assenza di fatti costitutivi dell'esercizio di un potere di controllo e disciplinare non avrebbero giammai potuto essere colmate dallo svolgimento della prova orale che avrebbe potuto condurre solo alla conferma dei fatti dedotti e non certamente di quelli mancanti.

Per tutte le ragioni esposte il ricorso non merita accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in € 750,00 oltre accessori.

Riserva giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 28.03.2014

il Giudice del Lavoro

dott.ssa Sara Cipolla

E' copia conforme all'originale

Milano, 15 APR 2014



IL CANCELLIERE

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 11 APR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO